

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

L.P. 13 gennaio 1992, n. 1

Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale.

.....

Art. 14

Funzioni distrettuali di igiene e medicina legale.

1. Il medico igienista di distretto:

- a) svolge la vigilanza igienica sugli edifici, sugli insediamenti urbani e sulle strutture utilizzate dalla collettività;
- b) esegue accertamenti preliminari in caso di documentati inconvenienti igienici denunciati da parte dei cittadini o su richiesta del sindaco, e ne riferisce al medesimo o al responsabile del servizio, qualora occorra adottare provvedimenti cautelari o repressivi;
- c) effettua i sopralluoghi e rilascia i pareri igienico-sanitari ai fini delle autorizzazioni, dei nulla osta, delle licenze dei provvedimenti simili, previsti dalla vigente normativa;
- d) cura la profilassi delle malattie diffuse comprese le vaccinazioni obbligatorie o raccomandate, avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'area funzionale organizzativa «territorio e servizio zonali»;
- e) denuncia al responsabile del servizio zonale per l'igiene e la sanità pubblica le situazioni di emergenza epidemiologica e coordina la raccolta di informazioni relative alle caratteristiche epidemiologiche nell'area affidatagli;
- f) vigila sulle strutture e attrezzature scolastiche, compresi i convitti e le refezioni, sulle colonie ed i campeggi, nonché su tutte le manifestazioni ed attività di interesse collettivo;
- g) cura l'attività di polizia mortuaria e gli accertamenti necroscopici;
- h) rilascia le attestazioni e le certificazioni medico-legali;
- i) rilascia le certificazioni sanitarie riguardanti le patenti di guida, eccetto quelle di competenza della commissione provinciale;
- j) valuta ai fini della profilassi delle malattie infettive diffuse ed in luogo del rinnovo del libretto di idoneità sanitaria previsto dall'articolo 14, comma 1, secondo periodo, della legge 30 aprile 1962, n. 283, e dal relativo regolamento di esecuzione, le misure adottate nell'ambito dell'autocontrollo dal responsabile dell'industria alimentare relativamente all'igiene del personale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari oppure le misure igieniche messe in atto dall'intestatario del libretto di idoneità sanitaria, qualora il succitato autocontrollo non sia previsto. I criteri per la valutazione vengono fissati dalla Giunta provinciale ⁽²¹⁾.

2. Il medico igienista di distretto può avvalersi del personale di vigilanza e di ispezione dell'unità sanitaria locale, di intesa con il responsabile del servizio.

2-bis. In caso di assenza o di impedimento il responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica può sostituirsi al medico igienista distrettuale nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, anche delegando un altro medico igienista di distretto ⁽²²⁾.

(21) Lettera aggiunta dall'art. 42 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9. L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

(22) Comma aggiunto dall'art. 23 della L.P. 13 novembre 1995, n. 22.